

**TRIBUNALE DI BARI**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 07.11.2014

da

nato a Benin City (Nigeria) in data \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in  
Bari al Corso Mazzini n. 83 presso lo studio dell'avv. Uljana Gazidede dal quale è  
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso;

**RICORRENTE**

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

**RESISTENTE**

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESO IL TRIBUNALE DI BARI;

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

sciolta la riserva (cfr. verbale di udienza del 06.07.2015);

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il ricorrente \_\_\_\_\_, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento reso dalla  
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari in data  
14.10.2014 recante il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ed ha chiesto il  
riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Costi e, in subordine, della protezione sussidiaria o  
umanitaria.

L'Amministrazione è rimasta contumace.

Il ricorso va accolto nei limiti della protezione umanitaria.

Quanto alla richiesta di asilo politico, quest'ultimo deve intendersi come diritto di accedere nel  
territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo "status" di rifugiato politico  
e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo  
per cui di fatto appare una mera duplicazione della richiesta formulata

Quanto, poi, alla protezione sussidiaria si osserva che ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs.  
n. 25/2007 essa è ammissibile in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per  
essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere  
che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno,  
costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b)

dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).

Venendo alle risultanze di causa il ricorrente, in sede di audizione presso la Commissione, ha raccontato di essere nato a Benin City, di essersi poi trasferito all'età di 8 anni ad Uromi ove è rimasto fino all'età di 19 anni e di essere, poi, tornato a Benin City per lavoro ove è rimasto fino a quando ha lasciato il suo Paese, di aver lasciato il suo Paese nel marzo 2014 poiché essendo interessato alla campagna elettorale per l'elezione del candidato presidente Samue Oboh del partito ACN aveva sottratto le schede elettorali del candidato del partito avverso PDP determinando la sconfitta di quest'ultimo e l'elezione del candidato del suo partito, di aver ricevuto per tale motivo minacce di morte dal candidato che aveva perso le elezioni e, perciò, decideva di lasciare il suo Paese e di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso.

I fatti narrati sono privi di adeguati riscontri, oltre che estremamente generici e, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche, deve escludersi che il ricorrente abbia offerto elementi completi ed esaustivi, tali da fondare il giudizio di credibilità ed attendibilità dello stesso.

Inoltre, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti allegati, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti della protezione, atteso che non si ravvisano situazioni di persecuzione, intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

In sostanza nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione sussidiaria prevista dalla lett. c) del citato art. 14 del D.Lgs. 251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del ricorrente in quanto, pur essendo presente in talune aree specifiche della Nigeria una situazione di conflitto armato tale situazione non riguarda tuttavia gli Stati collocati nella parte sud del Paese, tra cui l'Edo

State in cui è ricompresa la città di Benin City in cui è nato e vissuto il ricorrente stesso e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare - eccezionalmente - come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Diakité del 30.01.2014 un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla citata lett. c) del predetto art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007 per l'intera popolazione civile, né il ricorrente appare possedere caratteristiche specifiche e attendibili tali da esporlo, sotto tale profilo, a differenziato e qualificato rischio.

Tuttavia si osserva che se è vero che nella zona di provenienza del ricorrente non può dirsi in atto un conflitto armato interno che provochi una situazione di violenza indiscriminata, la situazione ingravescente è tale da provocare un effetto ad esso assimilabile che costituisce una minaccia per il ricorrente nel caso di suo rientro in patria sì da giustificare il riconoscimento in suo favore della protezione umanitaria.

E' indubbio, infatti, che il drammatico sviluppo che in Nigeria ha conosciuto negli ultimi anni l'attività dei gruppi terroristici di ispirazione islamica e che porta anche all'uccisione di nostri connazionali ad opera soprattutto del noto gruppo terroristico denominato Boko Haram, colpevole di quotidiani massacri di nigeriani, per la gran parte di fede cristiana, e attentati indiscriminati; sovente giunge notizia dello sterminio di interi villaggi nel nord est del Paese ad opera degli integralisti islamici responsabili dell'indiscriminata uccisione di donne, bambini e gente inerme e del rapimento di centinaia di giovani studenti nigeriani così come non è contestabile da ultimo gli attentati terroristici e i rischi per l'incolumità dei cittadini si stanno pian piano spostando anche verso il Centro ed il Sud della Nigeria.

Orbene, in tale situazione, tenendo conto del clima di instabilità ed insicurezza che caratterizza anche il Centro ed il Sud del Paese, pur non versando tale zona del Paese in una situazione di violenza indiscriminata come quella caratterizzante il Nord della Nigeria, si ritiene che al ricorrente vada riconosciuta, come innanzi detto, la protezione umanitaria.


Deve, poi, essere accolta la domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato reiterata in sede giurisdizionale.

La particolare natura della controversia, la controvertibilità delle questioni trattate ed in particolare la fluidità della situazione concreta nel Paese di provenienza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  
depositato in data 07.11.2014 così provvede:

con ricorso



accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che nato a  
benin City (Nigeria) in data ha diritto al permesso di soggiorno per motivi  
umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6 D.Lgs. 289/98;  
ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;  
spese compensate.  
Bari 15.09.2016

Il Giudice



**Depositato in Cancelleria**  
Oggi 10-09-16  
Il Funzionario Giudiziale  
*Ernesta Sportelli Dambrosio*